



.....OMISSIS.....

Oggetto

Art. 80 d.lgs. 50/2016 - requisiti generali aggiudicatario - richiesta di parere.

FUNZ CONS 35/2023

In esito a quanto richiesto con nota pervenuta in data 8 giugno 2023, acquisita al prot. Aut. n. 44009, ai sensi del Regolamento sulla funzione consultiva del 7 dicembre 2018, come modificato con delibera n. 654 del 22 settembre 2021 si comunica che il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 20 luglio 2023, ha approvato le seguenti considerazioni.

Si rappresenta preliminarmente che esula dalla sfera di competenza di questa Autorità il rilascio di pareri preventivi in ordine ad atti e provvedimenti delle stazioni appaltanti, nonché alla stipula di contratti d'appalto o di concessione, fatto salvo l'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici ai sensi del Regolamento approvato con delibera n. 160/2022. Pertanto, il presente parere è volto a fornire un indirizzo generale sulla questione sollevata nell'istanza, esclusivamente sulla base degli elementi forniti.

Il quesito proposto attiene alla possibilità, per la stazione appaltante, di aggiudicare un contratto d'appalto all'operatore economico a carico del quale, dal certificato dei carichi pendenti, sia risultata la presenza di un procedimento penale in corso (nella fattispecie, citazione diretta in giudizio per i reati di cui agli artt. 590, c.1, 2, 3 e 583, c.1, c.p.).

Si osserva al riguardo che sulla questione dell'incidenza di precedenti penali a carico dei concorrenti di una gara d'appalto, l'Autorità ha fornito utili indicazioni agli operatori del settore in numerose pronunce, chiarendo che i requisiti generali di moralità richiesti dall'ordinamento ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento dei contratti pubblici, sono elencati nell'art. 80 del d.lgs. 50/2016.

In particolare, ai fini del parere, la norma stabilisce che «costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale...» per uno dei reati indicati nelle lettere da a) a g) della stessa disposizione normativa (comma 1).

Dunque, i reati che incidono sulla moralità del concorrente sono elencati nella disposizione richiamata, la quale fa espresso riferimento, ai fini dell'esclusione automatica dalla gara, alla sentenza definitiva di condanna, al decreto penale di condanna e all'applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per uno dei reati ivi elencati, riferibili ad uno dei soggetti elencati all'art. 80, comma 3, del Codice (parere Funz Cons 6/2023).

Pertanto, ai fini sopra indicati, non è sufficiente che sia in corso un procedimento penale per l'accertamento della commissione dei reati indicati dall'art. 80 o che sia stata emessa in tale ambito una misura cautelare o disposto un rinvio a giudizio a carico dei soggetti indicati dalla medesima norma (in tal senso, Anac determina n. 1/2012).

La disciplina in materia di contratti pubblici non esclude comunque che determinati fatti di rilievo penale, laddove costituenti ipotesi di grave errore professionale, possano essere valorizzati ai fini dell'art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. 50/2016, indipendentemente dalla astratta configurabilità o meno della causa ostativa contemplata alla lettera a). In altri termini, un determinato fatto penalmente rilevante può essere inquadrato, a seconda del verificarsi dei rispettivi presupposti di legge, all'interno delle due disposizioni normative (lettera a e lettera c). Ne discende che ciò che rileva ai fini dell'applicabilità della citata norma del Codice, è solo che un determinato fatto, quantunque avente qualificazione penale, possa rappresentare un grave errore professionale, *prescindendosi in ogni caso dalla sussistenza di una pronuncia giudiziale passata in giudicato*, come è invece previsto dalla lett. a) (pareri Funz Cons 6/2023, 9/2022 e 69/2022).

Dunque in presenza di gravi fatti di rilevanza penale conosciuti dalla stazione appaltante è demandato alla stessa un margine importante di discrezionalità con riferimento alla verifica del requisito di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. 50/2016, che prevede come causa ostativa alla partecipazione a gare d'appalto e alla stipula dei relativi contratti, previa motivata valutazione della stazione appaltante, la circostanza che il concorrente abbia commesso un errore grave nell'esercizio della sua attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante.

Quanto sopra è stato evidenziato anche nelle Linee Anac n. 6/2016, nelle quali è stato ricondotto nella fattispecie del grave illecito professionale ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del codice, in via esemplificativa, anche il caso delle condanne non definitive per i reati di cui all'art. 80, comma 1 nonché per gli ulteriori reati indicati nello stesso documento. Nelle medesime Linee guida sono state fornite, altresì, utili indicazioni in ordine alle modalità con le quali la stazione appaltante deve procedere all'accertamento della causa di esclusione in esame.

Pertanto, ai fini sopra indicati, può formare oggetto di valutazione, da parte della stazione appaltante, come grave illecito professionale ex art. 80, comma 5 del Codice, anche la pendenza di indagini penali o il rinvio a giudizio del legale rappresentante della società (delibera n. 1050/2020), o anche il caso in cui il legale rappresentante o socio di maggioranza della società aggiudicataria sia destinatario di una misura cautelare interdittiva (divieto temporaneo di contrattare con la Pubblica Amministrazione) (delibera n. 146/2022 - PREC 27/2022/L). Tali circostanze, astrattamente integranti fattispecie di "grave illecito professionale" in capo all'operatore economico, devono formare oggetto di valutazione in concreto da parte della stazione appaltante (delibera Anac n. 146/2022 cit. e parere Funz Cons 54/2022).

Anche la giurisprudenza amministrativa ha espresso avviso conforme a quello sopra indicato (*ex multis* Cons. Stato n. 1367/2019, n. 6615/2020), aggiungendo – per quanto di interesse ai fini del parere – che «...il decreto di rinvio a giudizio (cui va equiparato il caso di citazione a giudizio) rileva ai fini dell'esclusione discrezionale a condizione che sia relativo a condotte tenute nell'esecuzione di precedenti contratti di appalto, di modo che essa costituisca "vicenda professionale" suscettibile di essere qualificata come "grave illecito professionale" e purché sia riferibile ad uno dei soggetti elencati all'art. 80, comma 3, del codice dei contratti pubblici (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 13 maggio 2021, n. 3772 e 29 ottobre 2020, n. 6615)» (Cons. di Stato, sez. V, n. 3107/2022).

La rilevanza delle situazioni accertate, ai fini dell'esclusione, come indicato nelle Linee guida n. 6, deve essere valutata nel rispetto del principio di proporzionalità, assicurando che: 1. le determinazioni adottate dalla stazione appaltante perseguano l'obiettivo di assicurare che l'appalto sia affidato a soggetti che offrano garanzia di integrità e affidabilità; 2. l'esclusione sia disposta soltanto quando il comportamento illecito incida in concreto sull'integrità o sull'affidabilità

dell'operatore economico in considerazione della specifica attività che lo stesso è chiamato a svolgere in esecuzione del contratto da affidare; 3. l'esclusione sia disposta all'esito di una valutazione che operi un apprezzamento complessivo del candidato in relazione alla specifica prestazione affidata. L'attivazione del contraddittorio persegue, altresì, lo scopo di consentire all'operatore economico di provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti (cd. *self cleaning*).

Per tutto quanto sopra, la valutazione in ordine alla qualificabilità della fattispecie oggetto del quesito, come grave illecito professionale ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice «è un processo di specifica pertinenza della stazione appaltante (delibera Anac n. 489 del 10 giugno 2020), alla quale è rimessa ogni decisione in ordine all'eventuale esclusione dalla gara d'appalto dell'operatore economico che versi nelle situazioni previste dall'art. 80, comma 5, lett. c) e seguenti, all'esito del suindicato procedimento in contraddittorio. Ciò in quanto, solo la stazione appaltante è nelle condizioni di valutare i rischi cui potrebbe essere esposta aggiudicando l'appalto ad un concorrente la cui integrità o affidabilità sia dubbia, avendo riguardo all'oggetto e alle caratteristiche tecniche dell'affidamento (delibera Anac n. 231 del 4 marzo 2020 e n. 146 del 30 marzo 2022)» (pareri Funz Cons n. 45/2022, n. 54/2022, n. 69/2022).

Con l'ulteriore precisazione per cui la predetta valutazione discrezionale «deve obbligatoriamente essere svolta dalla stazione appaltante, trattandosi di esercizio di un potere doveroso (art. 32, comma 7, del Codice, in combinato disposto con l'art. 80). Va, infatti considerato che la discrezionalità attribuita alla SA nella valutazione dei gravi illeciti professionali non riguarda l'*an* (cioè la scelta se valutare o meno i requisiti di affidabilità professionale dell'aggiudicatario), ma il *quid* (cioè il contenuto finale che può avere il provvedimento conclusivo del processo valutativo), atteso che, all'esito del procedimento in contraddittorio con l'aggiudicatario, acquisiti gli elementi istruttori necessari, la SA, solo ad esito delle proprie valutazioni discrezionali decide se ritenere le condotte contestate alla società gravi e pertinenti o meno (rilevando, in quest'ultimo caso, di non disporre degli elementi necessari a statuire l'inaffidabilità dell'operatore) rispetto alla gara» (delibera Anac n. 146/2022 cit.).

Alla luce di quanto sopra, è rimessa alla valutazione discrezionale della stazione appaltante l'incidenza sull'affidabilità dell'operatore economico, della pendenza di un procedimento penale a carico dell'aggiudicatario, in relazione alla sussistenza del grave illecito professionale ai sensi dell'art. 80, comma 5 lett. c) del Codice.

Sembra opportuno aggiungere, quale indicazione finale, che in virtù del principio di continuità del possesso dei requisiti generali e speciali (Cons. Stato, Ad. Pl. 20 luglio 2015 n.8), i requisiti di partecipazione, incluso quello previsto dall'art. 80, comma 5, lett. c), «devono essere posseduti dai concorrenti non solo alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, ma anche per tutta la durata della procedura fino alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo di esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità (in tal senso ex multis, Anac delibera n. 146/2022, prec 27/2022/L, delibera n. 18/2021, delibera n.76/2019-prec248/18/L; Cons. Stato n. 2698/2020)» (parere Funz Cons 69/2022).

Sulla base delle considerazioni che precedono, si rimette, pertanto, a codesta stazione appaltante ogni valutazione in ordine agli atti ed ai provvedimenti da adottare nella fattispecie oggetto della richiesta di parere, sulla base dell'indirizzo generale sopra illustrato.

Avv. Giuseppe Busia

Atto firmato digitalmente

DELIBERA N. 146

30 marzo 2022.

Oggetto

Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata da [OMISSIS]– Procedura aperta per l'affidamento dei lavori relativi al progetto “Lavori di ricostruzione in sito dell’edificio scolastico scuola dell’infanzia e primaria alla via Bebiana” - Importo a base di gara: Euro 1.760.871,28 - S.A.: [OMISSIS] (BN).

PREC 27/2022/L

Riferimenti normativi

Art. 80, comma 5, lett. c) e lett. c-*bis*) del D.Lgs. n. 50/2016.

Parole chiave

Grave illecito professionale, indagini penali.

Massima

Appalto pubblico – Lavori – Scelta del contraente – Requisiti – Esclusione – Motivi – Grave illecito professionale – Indagini penali – In corso di gara – Rilevanza – Sussiste.

Appalto pubblico – Lavori – Scelta del contraente – Requisiti – Esclusione – Motivi – Grave illecito professionale – Indagini penali – Valutazione – Discrezionalità – Necessità.

Il principio del necessario possesso dei requisiti di partecipazione senza soluzione di continuità impone una valutazione effettiva, in concreto ed esplicita (da svolgersi in contraddittorio con l'operatore economico coinvolto) dei fatti, anche sopravvenuti in corso di gara, astrattamente integranti un grave illecito professionale, tra cui vi rientra anche la pendenza di indagini penali o il rinvio a giudizio del legale rappresentante della società aggiudicataria.

La discrezionalità attribuita alla stazione appaltante nella valutazione dei gravi illeciti professionali non riguarda l'an (cioè la scelta se valutare o meno i requisiti di affidabilità professionale



dell'aggiudicatario), ma il quid (cioè il contenuto finale che può avere il provvedimento conclusivo del processo valutativo). Pertanto, pur trattandosi di una valutazione di estrema delicatezza rimessa al suo attento vaglio, la stazione appaltante non può omettere di effettuare un giudizio sulla integrità o affidabilità professionale della società aggiudicataria, in presenza di indagini penali e di misure cautelari per reati gravi.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 30 marzo 2022

DELIBERA

VISTA l'istanza acquisita al prot. gen. ANAC n. 7773 del 2 febbraio 2022, con la quale il [OMISSIS]ha contestato il provvedimento di aggiudicazione in favore della [OMISSIS]S.r.l., per l'asserita violazione dell'art. 80, comma 5, lett. c) e c-*bis*) del Codice, in quanto la stazione appaltante non avrebbe valutato la carenza di affidabilità professionale dell'aggiudicatario;

RILEVATO che l'istante ha esposto di avere appreso dalla stampa locale che, nel corso dello svolgimento della procedura di gara in oggetto, il legale rappresentante nonché socio di maggioranza della società aggiudicataria è stato destinatario di una misura cautelare interdittiva (divieto temporaneo di contrattare con la Pubblica Amministrazione) in relazione ad una pregressa gara d'appalto, per ipotesi di delitti di cui agli artt. 110 (pena per coloro che concorrono nel reato), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio), 319-*bis* (circostanze aggravanti per corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio) e 321 (pene per il corruttore) c.p. in relazione ai quali sono stati mossi anche addebiti alla società, per responsabilità amministrativa da reato, ai sensi dell'art. 25, comma 2, del D.lgs. n. 231/2001. Tali circostanze, sebbene astrattamente integranti fattispecie di "*grave illecito professionale*" in capo all'operatore economico aggiudicatario, non sono state valutate in concreto dalla stazione appaltante, la quale si è limitata a comunicare all'istante che si tratterebbe di richieste che "*esulano da competenze ad essa attribuite, pertanto (...) non ritiene di dover fornire alcun chiarimento in merito*";

VISTI i quesiti che l'istante sottopone all'attenzione dell'Autorità: i) "*se l'art. 80, co. 5, lett. c) e lett. c-bis) del D.Lgs.vo n. 50/2016, imponga all'operatore economico partecipante ad una procedura aperta per l'aggiudicazione di un appalto di lavori pubblici di informare la Stazione appaltante della circostanza che, in corso di gara, è sopravvenuta un'indagine penale per ipotesi di reato relative a delitti contro la P.A. (artt. 110, 319, 319-bis e 321 c.p.), presuntivamente commessi in occasione della partecipazione ad altra gara pubblica precedentemente espletata da diversa Amministrazione Comunale, che ha condotto all'applicazione a carico del legale rappresentante p.t. di una misura interdittiva, nonché la contestazione di illecito amministrativo di cui all'art. 25, co. 2, del D.Lgs.vo n. 231/2001, in relazione all'art. 319, nei confronti dell'operatore economico stesso*" ; ii) "*se l'art. 80, co. 5, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, anche in relazione alla previsione di cui al successivo comma 6 dell'art. 80 cit., obblighi la Stazione appaltante, la quale abbia avuto conoscenza dell'indagine penale indicata al quesito n. 1, ad attivare una valutazione di incidenza di quei fatti, astrattamente integranti "gravi illeciti professionali", al fine di valutare in concreto la persistenza, in corso di gara, dei requisiti partecipativi di integrità ed affidabilità morale ed imprenditoriale dell'operatore economico*";

VISTO l'avvio dell'istruttoria comunicato con nota prot. n. 13036 del 22 febbraio 2022;

VISTA la documentazione in atti e le memorie presentate dalle parti;

CONSIDERATO che la stazione appaltante (con nota acquisita al prot. n. 14723 del 28 febbraio 2022) si è limitata a trasmettere la nota di riscontro fornita alla Società istante senza aggiungere nulla in ordine all'eventuale effettuazione di una valutazione sulla affidabilità professionale dell'aggiudicatario;

RILEVATO che la Società controinteressata (con memoria acquisita al prot. 14602 del 28 febbraio 2022) ha eccepito l'inammissibilità dell'istanza, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. a) del Regolamento di precontenzioso, in quanto presentata dopo l'aggiudicazione e non *"durante lo svolgimento della procedura di gara"*. Nel merito, la controinteressata ha osservato che non sussiste alcun obbligo dichiarativo in relazione ad una indagine penale a carico del legale rappresentante della Società, unico destinatario della misura cautelare adottata dal GIP, la quale sarebbe improduttiva di effetti nei confronti della persona giuridica di cui la persona fisica era amministratore; ha, inoltre, osservato che le indagini penali non costituirebbero un mezzo di prova *"adeguato"* dell'illecito professionale e che la [OMISSIS]S.r.l. non avrebbe ricevuto alcuna comunicazione da parte della Procura della Repubblica, ma avrebbe appreso della notizia solo dalla stampa. Infine, ha aggiunto che il 27 novembre 2021 l'Assemblea dei soci si è dissociata da eventuali condotte illecite: ha revocato la carica al Sig. [OMISSIS], ha attribuito la carica di Amministratore unico al Sig. [OMISSIS], ha nominato un professionista esterno per la stesura di un modello organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001 e ha istituito un Organismo di vigilanza;

RITENUTO, preliminarmente, che l'istanza di precontenzioso sia ammissibile. Come precisato anche dal Consiglio di Stato (cfr. parere n. 1920 del 14 settembre 2016; parere n. 2781 del 28 novembre 2018, resi sullo schema di Regolamento di precontenzioso) il comma 1 dell'art. 211 del Codice non fissa la data di adozione del provvedimento di aggiudicazione o quella di stipula del contratto come limiti temporali entro i quali vanno presentate istanze di precontenzioso *"essendo ben possibile che la questione si ponga dopo tale momento, pur riguardando la fase di gara"*. La norma è volta ad escludere dall'ambito oggettivo del precontenzioso solo le questioni controverse che esulano dallo svolgimento della fase di evidenza pubblica, relative alla fase esecutiva del contratto. Pertanto, diversamente da quanto eccepito dalla controinteressata, l'istanza in oggetto è pienamente ammissibile anche se proposta dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione, in quanto ha ad oggetto una questione afferente alla sopravvenuta carenza di un requisito di partecipazione di ordine generale in capo alla società aggiudicataria, dunque, una questione relativa alla procedura di gara e al suo esito. L'istanza, peraltro, è stata presentata entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione (Determina n. 38 del 2 febbraio 2022). Di contro, il ragionamento della controinteressata porterebbe all'assurda conseguenza di rendere non contestabile in sede di precontenzioso i provvedimenti di aggiudicazione, in quanto le relative istanze sono (ovviamente) cronologicamente proposte dopo la conclusione della procedura;

PREMESSO che, come noto, i requisiti generali e speciali di partecipazione devono essere posseduti dai concorrenti non solo alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, ma anche per tutta la durata della procedura fino alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo di esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità (cfr. Cons. Stato, sez. III, 11 gennaio 2021, n. 386; Cons. Stato, sez. IV, 9 luglio 2020, n. 4401; Cons. Stato, Ad. Plen., 20 luglio 2015, n. 8);

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice la stazione appaltante ha l'obbligo di verificare il possesso continuativo dei requisiti di partecipazione dopo l'aggiudicazione, atteso che l'esito positivo di tale verifica condiziona l'efficacia del medesimo provvedimento di aggiudicazione e, dunque, incide sulla possibilità di stipulare o meno il contratto;



VISTO l'art. 80, comma 5, lett. c), del Codice, ai sensi del quale le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura di gara un operatore economico quando questi sia colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Come precisato dall'Autorità nelle Linee guida n. 6, nonché come affermato dalla giurisprudenza maggioritaria (cfr. *ex multis* Cons. Stato, sez. V, 2 marzo 2018, n.1299 e 27 aprile 2017, n. 1955), le fattispecie di grave illecito professionale enunciate nelle Linee guida e nel medesimo art. 80, hanno carattere esemplificativo, potendo la SA porre alla base della propria valutazione discrezionale anche altri "*mezzi di prova adeguati*", da cui ricavare gravi indizi sull'eventuale inaffidabilità dell'operatore;

VISTO l'art. 80, comma 5, lett. c-*bis*), del Codice - come risultante dallo scorporo della lettera c) del comma 5, ad opera del d.l. n. 135/2018, che ha elevato ad autonome cause di esclusione quelle che prima erano fattispecie esemplificative della fattispecie generale "*grave illecito professionale*" - ai sensi del quale le stazioni appaltanti escludono un operatore economico quando abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

CONDISERATO che secondo la giurisprudenza prevalente "*non è, infatti, indispensabile che i gravi illeciti professionali che devono essere posti a supporto della sanzione espulsiva del concorrente dalla gara ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 50 del 2016 siano accertati con sentenza, anche se non definitiva, ma è sufficiente che gli stessi siano ricavabili da altri gravi indizi, atteso che l'elencazione dei gravi illeciti professionali rilevanti contenuta nella disposizione normativa succitata è meramente esemplificativa e la stazione appaltante ha la possibilità di fornirne la dimostrazione con mezzi adeguati*" (Cons. Stato, sez. V, 27 febbraio 2019, n. 1367 che ha ritenuto legittima l'esclusione di un concorrente in seguito all'emissione di un'ordinanza cautelare applicativa di misura coercitiva degli arresti domiciliari per il rappresentante legale dell'operatore economico, indagato per il reato di istigazione alla corruzione). È stato osservato che "*dev'essere l'amministrazione a valutare, in concreto, se e per quali motivi gli elementi raccolti depongono per un illecito professionale così grave da incidere sull'affidabilità morale o professionale dell'operatore. In tali valutazioni l'amministrazione deve ovviamente considerare i fatti emergenti dall'indagine penale, le conseguenze dell'indagine e le regole che previamente si è data, attraverso la lex di gara, per vagliare il disvalore specifico delle condotte rispetto all'instaurando rapporto contrattuale*" (Cons. Stato, sez. III, 2 agosto 2021, n. 5659; cfr. TAR Abruzzo, Pescara, sez. I, 15 gennaio 2020, n. 22; TAR Campania, Salerno, sez. I, 3 giugno 2020, n. 632);

CONSIDERATO che l'Autorità ha affermato che la pendenza di indagini penali o il rinvio a giudizio del legale rappresentante della società aggiudicataria, pur non producendo un automatico effetto espulsivo dell'operatore economico e non essendo idonea a determinarne l'esclusione per falsa dichiarazione (ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. f-*bis*) del Codice), è riconducibile all'art. 80, comma 5, lett. c-*bis*) del Codice laddove il concorrente non abbia assolto l'obbligo informativo ed è valutabile dalla SA quale grave illecito professionale, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c). In particolare, "*la sussistenza di carichi pendenti può considerarsi un'informazione dovuta, quand'anche il corrispondente obbligo dichiarativo non sia previsto dalla lex specialis, nel caso in cui riguardi fattispecie di reato che, per gravità, fondatezza e pertinenza, sono in grado di incidere sulla valutazione di moralità o affidabilità dell'operatore economico. (...) una simile valutazione deve essere svolta, di volta in volta, dalla stazione appaltante che, nell'esercizio della propria discrezionalità, deve valutare la gravità dei fatti e il loro inquadramento come grave illecito professionale*" (Delibera Anac n. 1050 del 2 dicembre 2020);



RITENUTO che, nel caso di specie, la sopravvenienza, in corso di gara, di una indagine penale a carico del legale rappresentante della società risultata aggiudicataria in relazione a fattispecie di reato gravi avente ad oggetto condotte corruttive presuntivamente commesse nell'ambito di altra gara di appalto indetta da altra Amministrazione Comunale della stessa Provincia a cui appartiene la presente stazione appaltante imponga, per un verso, all'operatore economico l'obbligo di informare la SA della pendenza delle indagini e dell'adozione della misura cautelare nei confronti del legale rappresentante della società, per altro verso, impone alla SA di effettuare una valutazione concreta ed effettiva sulla rilevanza di quei fatti quale grave illecito professionale;

RITENUTO, infatti, che l'obbligo informativo gravante sull'operatore economico sussista anche con riferimento alle circostanze sopravvenute rispetto al termine di scadenza delle offerte che sono in grado di incidere sulla valutazione di integrità o affidabilità che deve svolgere la SA. L'omissione di tale obbligo configura la fattispecie della "*omissione di una informazione dovuta ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione*" di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-*bis*) quando riguarda indagini penali e misure cautelari che per gravità sono idonee ad incidere sul giudizio di affidabilità professionale dell'operatore economico (categoria nella quale, evidentemente, rientrano i reati di corruzione);

RITENUTO che, in tali ipotesi - pur trattandosi di una valutazione di estrema delicatezza rimessa all'attento vaglio della stazione appaltante e necessitante, da parte di quest'ultima, di puntuali valutazioni, argomentazioni e riscontri - la SA non possa omettere di effettuare un giudizio sulla integrità o affidabilità professionale della società aggiudicataria e sulla incidenza delle indagini penali e delle misure cautelari emesse;

RILEVATO, sotto tale profilo, che si tratta di una valutazione discrezionale che compete in via esclusiva alla SA, previo contraddittorio con l'operatore economico (cfr. par. VI Linee guida Anac n. 6), che, però, deve obbligatoriamente essere svolta dalla stazione appaltante, trattandosi di esercizio di un potere doveroso (art. 32, comma 7, del Codice, in combinato disposto con l'art. 80). Va, infatti considerato che la discrezionalità attribuita alla SA nella valutazione dei gravi illeciti professionali non riguarda l'*an* (cioè la scelta se valutare o meno i requisiti di affidabilità professionale dell'aggiudicatario), ma il *quid* (cioè il contenuto finale che può avere il provvedimento conclusivo del processo valutativo), atteso che, all'esito del procedimento in contraddittorio con l'aggiudicatario, acquisiti gli elementi istruttori necessari, la SA, solo ad esito delle proprie valutazioni discrezionali decide se ritenere le condotte contestate alla società gravi e pertinenti o meno (rilevando, in quest'ultimo caso, di non disporre degli elementi necessari a statuire l'inaffidabilità dell'operatore) rispetto alla gara in esame;

RITENUTO, per completezza, che (diversamente da quanto argomentato dalla controinteressata) a nulla rileva la mancata adozione di misure cautelari o interdittive nei confronti della persona giuridica, tanto meno lo stato del procedimento penale. Dalla documentazione in atti (articoli di stampa) si evince che le indagini della Procura di Benevento riguardano condotte corruttive attuate dall'allora Socio di maggioranza e legale rappresentante della Società aggiudicataria non in quanto persona fisica, ma in quanto dotata di poteri di gestione e rappresentanza dell'impresa nell'ambito di una procedura di gara di altra Amministrazione comunale (per un caso analogo cfr. Cons. Stato, sez. III, 2 agosto 2021, n. 5659);

RITENUTO, infine, che le misure di *self cleaning* indicate dalla Società siano ininfluenti rispetto alla presente procedura di gara. Costituisce principio ormai consolidato quello in base al quale le misure di *self cleaning* abbiano rilevanza *pro futuro*, relativamente alle gare indette successivamente alla loro adozione (o comunque non oltre il termine fissato per la presentazione delle offerte, secondo quanto chiarito dalle Linee guida Anac n. 6), pena la violazione della *par condicio*. È stato, infatti, precisato che



"solo dopo l'adozione delle stesse la stazione appaltante può, infatti, essere ritenuta al riparo dalla ripetizione di pratiche scorrette ad opera degli stessi organi sociali; posto anche che l'atto sanzionatorio remunera una condotta ormai perfezionata in ogni elemento" (Cons. Stato, n. 5659/2021 cit.; Id., sez. V, 6 aprile 2020, n. 2260; Id., 24 gennaio 2019, n. 598; TAR Lazio, Roma, sez. II, 2 marzo 2018, n. 2394).

Il Consiglio

Ritiene, nei termini di cui in motivazione, non conforme alla normativa di settore l'operato della Stazione appaltante, in quanto il principio del necessario possesso dei requisiti di partecipazione senza soluzione di continuità impone una valutazione effettiva, in concreto ed esplicita (da svolgersi in contraddittorio con l'operatore economico coinvolto) dei fatti, anche sopravvenuti in corso di gara, astrattamente integranti un grave illecito professionale, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) e c-*bis*) del Codice.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 5 aprile 2022

Per il Segretario Maria Esposito

Valentina Angelucci

Firmato digitalmente

Documento temporaneamente non disponibile



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CASERTA

ENTE D'AMBITO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI – LEGGE REGIONALE
CAMPANIA N. 14/2016

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
64	16-05-2025

Servizio:TECNICO

Responsabile del Servizio:ESARTI LORIS

OGGETTO:	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI DIFFERENZIATI, CON ADEGUAMENTO NORME (D.M. 8 APRILE 2008 E S.M.I., D.M. 266/2016 E D.LGS 116/2020) NEL COMUNE DI PARETE (CE)" - (CUP: C71B21003960002 – CIG: B6D889DA3E) - IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE PROGETTO ESECUTIVO.
-----------------	--

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, ed in particolare l'art. 48 in ordine alla competenza all'assunzione del presente provvedimento;
- il vigente Statuto;
- il vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

RICHIAMATO il principio della necessaria separazione tra funzioni di indirizzo e funzioni gestionali in virtù del quale i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, residuando, invece, in capo ai dirigenti le funzioni gestionali finalizzate al raggiungimento degli obiettivi posti dall'amministrazione;

RICHIAMATI, ALTRESI':

- la Determina direttoriale n. 236 del 31.12.2024 con la quale è stato prorogato il contratto al sottoscritto, assunto alle dipendenze dell'Eda Caserta con l'istituto dello scavalco di eccedenza per 12 ore settimanali, fino alla data del 30.06.2025 ed è stata confermata la Responsabilità dell'Area Tecnica SGRU e la posizione organizzativa;
- la Delibera del Consiglio d'Ambito n. 06 del 09.04.2025, con la quale è stato approvato il DUP Semplificato per il triennio 2025/2027;
- la delibera del Consiglio d'Ambito n. 9 del 12.05.2025 avente ad oggetto l'approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027;

PREMESSO CHE:

- il Progetto Esecutivo dell'intervento denominato ***"Realizzazione di un centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani e assimilabili differenziati ai sensi delle norme D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i., D.M. 266/2016 e D.lgs 116/2020 da ubicarsi nel comune di Parete (CE)"*** dell'importo complessivo di €. 222.739,14 è stato approvato con Determina del Direttore Generale n. 3 del 10.01.2022;
- con Determina n. 143 del 22.06.2022 è stato approvato il Quadro Economico aggiornato dell'intervento denominato ***"Realizzazione di un centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani e assimilabili differenziati ai sensi delle norme D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i., D.M. 266/2016 e D.lgs 116/2020 da ubicarsi nel comune di Parete (CE)"*** dell'importo complessivo di €. 224.246,22
- con Determinazione n° 178 del 24/08/2022 è stato affidato, a codesto professionista, il servizio di Direzione lavori, misure e contabilità lavori, Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione e C.R.E. relativo all'opera denominata ***"Realizzazione di un centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani e assimilabili differenziati ai sensi delle norme D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i., D.M. 266/2016 e D.lgs 116/2020 da ubicarsi nel comune di Parete (CE)"***;
- con Determinazione n° 184 del 10.09.2022 sono stati affidati, alla Ditta **ANTONIO & ANTONIO COSTRUZIONI S.R.L. (P.IVA 03507020612)** con sede in Casal di Principe (CE) alla Via Parroco Gagliardi n. 131, i lavori denominati ***"Realizzazione di un centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani e assimilabili differenziati, completamento con adeguamento norme (d.m. 8 aprile 2008 e s.m.i., d.m. 266/2016 e d.lgs 116/2020) nel comune di Parete (CE)"*** per l'importo complessivo (al netto del Ribasso offerto pari al 37,23%) di € 113.725,72 compreso IVA 10% [di cui: € 102.387,02 per lavori + € 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta + € 10.338,70 per IVA 10%];
- con Determinazione n° 206 del 11.11.2022 è stata dichiarata l'efficacia, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.lgs. 50/2016, a seguito dell'esito favorevole della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, dell'aggiudicazione dei lavori riferiti alla realizzazione dell'opera denominata ***"Realizzazione di un centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani e assimilabili differenziati, completamento con adeguamento norme (D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i., D.M. 266/2016 e D.lgs 116/2020) nel comune di Parete (CE)"*** in favore della società **ANTONIO & ANTONIO COSTRUZIONI S.R.L. (P.IVA 03507020612)** con sede in Casal di Principe (CE) alla Via Parroco Gagliardi n. 131, disposta con Determinazione n. 184 del 10.09.2022.
- in data 28.11.2022 veniva redatto il Contratto di appalto -LETTERA COMM.LE DISCIPLINA CONTRATTUALE- relativo ai lavori di cui all'oggetto firmato digitalmente dal RUP, acquisito al Protocollo in stessa data al n. 2593, trasmesso alla ditta a mezzo pec in data 28.11.2022 e restituito all'Ente a mezzo pec firmato digitalmente in data 28.11.2022;
- con nota del sottoscritto del 28.11.2022 -Prot. n. 2597-, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, si disponeva la consegna dei lavori e si autorizzava il Direttore dei lavori a provvedervi;

- con nota del 13.06.2023 -Prot. n. 9018- il Comune di Parete formulava *“Richiesta spostamento area di sedime dell'intervento relativo alla realizzazione di un centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani e assimilabili differenziati, con adeguamento norme (d.m. 8 aprile 2008 e s.m.i., d.m. 266/2016 e d.lgs 116/2020) nel comune di Parete (CE)”*;
- a seguito della nota di cui sopra, la Direzione lavori si è attivata per redigere una proposta di variante;
- la Prefettura di Caserta -Area 1^a Antimafia- con nota Prot. Uscita n.0120443 del 13/09/2023 comunicava, ai fini dell'eventuale adozione di provvedimenti consequenziali, che in data 13.09.2023 è stato adottato nei confronti della società ANTONIO & ANTONIO COSTRUZIONI S.R.L. (P.IVA 03507020612) con sede in Casal di Principe (CE) un provvedimento di rigetto del rinnovo dell'iscrizione nelle white list provinciali;
- il Direttore dei lavori - Arch. Pietro Maione- con nota pec del 28.09.2023, indirizzata alla ditta esecutrice, esprimeva quanto segue: *“con la presente comunica che per il giorno 02 ottobre 2023 alle ore 16.30, presso l'area sita in Via Prov.le Tre Ponti (Area ex RESIT), è fissata la data per la consegna dei lavori per la “Realizzazione di un centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani e assimilabili differenziati, con adeguamento norme (D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i., D.M. 266/2016 e d.lgs 116/2020) nel Comune di Parete (Ce)”. Per tale data si richiede la presenza del Legale Rappresentante e del Direttore Tecnico dell'Impresa ANTONIO & ANTONIO COSTRUZIONI SRL con sede in Casal di Principe alla Via Parroco Gagliardi, 131, al fine di espletare tutti gli atti e gli adempimenti di legge previsti.”*;
- in data 02.10.2023, a seguito di preavviso dato all'impresa a mezzo pec per la consegna dei lavori, il direttore dei lavori -Arch. Pietro Maione- e il Collaudatore -Ing. Antonio Iovine- hanno redatto Verbale di consegna dei lavori prendendo atto dell'assenza del legale rappresentante, o suo delegato, della società ANTONIO & ANTONIO COSTRUZIONI S.R.L. (P.IVA 03507020612);
- con nota pec del 06.10.2023, acquisita al Protocollo dell'Ente in stessa data al n. 1540, il Direttore dei lavori - Arch. Pietro Maione- trasmetteva la convocazione inviata all'impresa per la consegna dei lavori per il giorno 02 ottobre 2023 alle ore 16.30, nonché il Verbale di Consegna dei lavori attestante l'assenza del rappresentante dell'Impresa ANTONIO & ANTONIO COSTRUZIONI SRL;
- il legale rappresentante della società ANTONIO & ANTONIO COSTRUZIONI S.R.L. (P.IVA 03507020612) successivamente alla data 02.10.2023 ha informato, per le vie brevi, il Direttore dei lavori e il Collaudatore del provvedimento di rigetto del rinnovo dell'iscrizione nelle white list provinciali e portando a conoscenza degli stessi della richiesta di ammissione alla misura del controllo giudiziario;
- in data 16.02.2024 la società ANTONIO & ANTONIO COSTRUZIONI S.R.L. (P.IVA 03507020612) comunicava che:
 - con Decreto n. 16/2024 emesso il 06.12.2023 depositato il 26.01.2024 RGMP n.86/2023 il Tribunale ha ammesso la società al controllo Giudiziario di cui all'art. 34 bis del D.Lgs 159/11 per il periodo di anni DUE.
 - con il certificato di iscrizione nell'elenco della White list prot. N. 0018857 del 09/02/2024 sospende il provvedimento interdittivo n. 0120387 del 13.09.2023 ai sensi del comma 7 del citato art. 34 bis.;
- sempre con la stessa nota del 16.02.2024 la società ANTONIO & ANTONIO COSTRUZIONI S.R.L. (P.IVA 03507020612) dichiarava di recedere dal Contratto Stesso come previsto all'art. 129, co 8, reg.;
- con nota pec del 28.12.2024 -Prot.n. 2593/2024- è stata accordata, da parte del RUP, la richiesta della società ANTONIO & ANTONIO COSTRUZIONI S.R.L. (P.IVA 03507020612) di recedere dal contratto di appalto a condizione che non è dovuto nessun indennizzo all'appaltatore da parte di questa Amministrazione;
- alla data del 18.01.2025, la società ANTONIO & ANTONIO COSTRUZIONI S.R.L. (P.IVA 03507020612) non ha dato riscontro alla nota pec del 28.12.2024 -Prot.n. 2593/2024-, con nota pec del 18.01.2025, acquisita al Protocollo dell'Ente in stessa data al n. 121, il sottoscritto nella qualità di Responsabile dell'Area Tecnica SGRU e RUP ha **DICHIARATO risolto il contratto di appalto -Prot. n. 2593 del 28.11.2022-** stipulato con la società ANTONIO & ANTONIO COSTRUZIONI S.R.L. (P.IVA 03507020612) per la realizzazione dell'opera denominata *“Realizzazione di un centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani e assimilabili differenziati, completamente con adeguamento norme (D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i., D.M. 266/2016 e D.Lgs 116/2020) nel comune di Parete (CE)”*, per recesso da parte della società ANTONIO & ANTONIO COSTRUZIONI S.R.L. (P.IVA 03507020612);
- con Determina n. 4 del 19.01.2025 è stato dichiarato risolto, per recesso da parte della società ANTONIO & ANTONIO COSTRUZIONI S.R.L. (P.IVA 03507020612) con sede in Casal di Principe (CE) alla Via Parroco Gagliardi n. 131, rappresentata dal Sig. Fioravante PALMESE nato a Santa Maria C.V. (Ce) il 17/02/1982 e residente alla Via Cosenza n°15 -81033 Casal di Principe (CE), Cod. Fisc: PLM FVN 82B17 I234U, in qualità di Amministratore Unico e Direttore Tecnico, il contratto di appalto dei lavori di *“Realizzazione di un centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani e assimilabili differenziati, completamente con adeguamento norme (D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i., D.M. 266/2016 e D.Lgs 116/2020) nel Comune di Parete (CE)”* [CUP: C71B21003960002 – CIG: 9275260AAE – RDO: 13], stipulato con il predetto appaltatore in data 28.11.2022 -Prot. n. 2593/2022-;

- sempre con Determina n. 4 del 19.01.2025, al punto 3 del dispositivo, veniva dato atto che, *il presente atto determinativo sarà comunicato all'Impresa ANTONIO & ANTONIO COSTRUZIONI S.R.L. (P.IVA 03507020612) con sede in Casal di Principe (CE) alla Via Parroco Gagliardi n. 131, rappresentata dal Sig. Fioravante PALMESE nato a Santa Maria C.V. (Ce) il 17/02/1982 e residente alla Via Cosenza n°15-81033 Casal di Principe (CE), Cod. Fisc: PLM FVN 82B17 I234U, in qualità di Amministratore Unico e Direttore Tecnico, dando atto che la risoluzione del rapporto contrattuale avrà effetto a far data dal ricevimento della stessa comunicazione;*
- in data 19.01.2025 veniva pubblicata la Determina n. 5 del 19.01.2025 ad oggetto: ERRATA CORRIGE DETERMINA N. 4 DEL 19.01.2025 ad oggetto *"Realizzazione di un centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani e assimilabili differenziati, completamento con adeguamento norme (D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i., D.M. 266/2016 e D.Lgs 116/2020) nel comune di Curti (CE). -(CUP: C31B21003430006) -Recesso contratto appalto prot. n. 2593 del 28.11.2022 -Determinazioni-";*

DATO ATTO CHE:

- sono trascorsi oltre 60 gg dalla trasmissione della Determina n. 4/2025 all'Impresa ANTONIO & ANTONIO COSTRUZIONI S.R.L. (P.IVA 03507020612) con sede in Casal di Principe (CE) alla Via Parroco Gagliardi n. 131;
- non sono pervenute, a questo Ente, contestazioni e/o ricorsi in merito a quanto previsto con la Determina n. 4/2025;
- che per effetto del caro materiali nonché per le richieste, del Comune di Parete, di spostamento dell'area di sedime dell'intervento in oggetto è necessario revisionare il Progetto Esecutivo approvato con Determina del Direttore Generale n. 3 del 10.01.2022 e successivamente modificato con Determina n. 143 del 22.06.2022;
- è stato redatto apposito calcolo dei corrispettivi relativo al servizio da affidare per la revisione del Progetto Esecutivo, tenendo conto di un importo lavori pari a € 150.000,00; una ID Opere IB.04 con un Grado di Complessità pari a 0,55;
- l'ammontare del corrispettivo, determinato secondo il D.M. 17/06/2016, ammonta a **€ 3'928.78 oltre 4% per CNPAIA e 22% per IVA;**
- con nota PEC del 22.03.2025 -Prot. n. 589/2025- a firma del sottoscritto RUP veniva inoltrata, all'Arch. Pietro Maione nella qualità di Direttore dei lavori, la Richiesta di disponibilità per la revisione del progetto esecutivo;
- con nota PEC del 08.04.2025, acquisita al Protocollo in data 09.04.2025 al n.814, l'Arch. Pietro Maione nella qualità di Direttore dei lavori, comunicava la propria disponibilità ad assumere l'incarico per la revisione del Progetto Esecutivo dell'intervento denominato "Realizzazione di un centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani e assimilabili differenziati, completamento con adeguamento norme, nel Comune di Parete";

RITENUTO:

- necessario, provvedere alla revisione del Progetto Esecutivo dell'intervento denominato *"Realizzazione di un centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani e assimilabili differenziati, completamento con adeguamento norme, nel Comune di Parete";*
- di demandare al Direttore dei lavori il compito di redigere una progettazione in linea con quanto richiesto dal Comune di Parete con nota del 13.06.2023 -Prot. n. 9018- adottando il Prezzario regionale vigente, per l'intervento denominato *"Realizzazione di un centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani e assimilabili differenziati, completamento con adeguamento norme, nel Comune di Parete";*

ATTESO CHE:

- l'importo del servizio relativo alla progettazione per il completamento dell'intervento denominato ***"Realizzazione di un centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani e assimilabili differenziati ai sensi delle norme d.m. 8 aprile 2008 e s.m.i., d.m. 266/2016 e d.lgs 116/2020 da ubicarsi nel comune di Riardo (CE)"*** è stato determinato in base al D.M. 17.06.2016 e ammonta a complessivi **€ 3'928.78 oltre 4% per CNPAIA e 22% per IVA;**
- è necessario assumere ulteriore impegno di spesa, in favore dell'Arch. Pietro Maione, con studio professionale in Parete (CE) alla Via Della Pace n. 19, P.IVA. 03825620614, per il servizio di progettazione di revisione del Progetto Esecutivo dell'intervento denominato *"Realizzazione di un centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani e assimilabili differenziati, completamento con adeguamento norme, nel Comune di Parete";*
- l'importo da impegnare in favore dell'Arch. Pietro Maione, con studio professionale in Parete (CE) alla Via Della Pace n. 19, P.IVA. 03825620614, (al netto del Ribasso offerto pari al 2,00% -Come da Determina n.178 del 24.08.2022 con la quale si affidava all'Arch. Pietro Maione il servizio di D.L.-) è pari a complessivi **€ 4'885,13** [di cui: € 3'850,20 (€ 3'928.78 imponibile - 2,00% Ribasso) + € 154,00 per CNPAIA 4% + € 880,93 per IVA 22%];
- ai fini della tracciabilità finanziaria dei pagamenti, per il presente affidamento è stato attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), il seguente **codice identificativo di gara (C.I.G.): B6D889DA3E;**

ACCERTATO che secondo i documenti contabili approvati dall'Ente, la somma di **€ 4'885,13** trova copertura al Capitolo 171 dello Schema di Bilancio di Previsione Pluriennale 2025-2027 -annualità 2025-, approvato con Delibera di Consiglio 07 del 09.04.2025;

ACCERTATA la regolarità contributiva nei confronti degli Enti previdenziali, giusto Certificato di Regolarità contributiva INARCASSA (acquisto dal sistema in data 15.05.2025) -Prot. Inarcassa.0743472.14-05-2025-, dal quale si evince che l'Arch. Pietro Maione alla data del 15.05.2025 è in regola;

VISTO l'art. 6 bis della legge n. 241/90 che così dispone "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto anche potenziale e accertato che in merito all'adozione del presente atto e agli presupposti non ci sono state segnalazioni di conflitto di interesse da parte del Responsabile del procedimento".

DATO ATTO che il sottoscritto responsabile del Servizio non è in conflitto di interesse ai sensi del predetto art. 6 bis della legge n. 241/90.

RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 4, comma 2 del Decreto Leg./vo n° 165/01 e Decreto Leg./vo n. 267/2000 e s.m.i.-

VISTI:

- il Decreto Leg./vo 18.04.2016 n° 50 e s.m.i.;
- il D.P.R. 05.10.2010 n° 207 e s.m.i (per la parte ancora in vigore);
- il Decreto Leg./vo n° 267/2000;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Regolamento Comunale sui Controlli interni;

RITENUTO provvedere in merito a quanto sopra.

D E T E R M I N A

1. **Di prendere atto** della premessa narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. **Di demandare** al Direttore dei lavori -Arch. Pietro Maione, con studio professionale in Parete (CE) alla Via Della Pace n. 19, P.IVA. 03825620614- il compito di redigere una progettazione esecutiva dell'intervento denominato *"Realizzazione di un centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani e assimilabili differenziati, completamento con adeguamento norme, nel Comune di Parete"*, in linea con quanto richiesto dal Comune di Parete con nota del 13.06.2023 -Prot. n. 9018- adottando il Prezzario regionale vigente.
3. **Di dare atto** che l'importo del corrispettivo per il servizio relativo alla revisione della progettazione esecutiva, dell'intervento denominato *"Realizzazione di un centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani e assimilabili differenziati, completamento con adeguamento norme, nel Comune di Parete"*, è stato determinato in base al D.M. 17.06.2016 e ammonta, al netto del ribasso del 2% offerto (Come da Determina n.178 del 24.08.2022 con la quale si affidava all'Arch. Pietro Maione il servizio di D.L.-) a complessivi **€ 4'885,13** [di cui: € 3'850,20 (€ 3'928.78 imponibile - 2,00% Ribasso) + € 154,00 per CNPAIA 4% +€ 880,93 per IVA 22%].
4. **Di impegnare**, in favore dell'Arch. Pietro Maione, con studio professionale in Parete (CE) alla Via Della Pace n. 19, P.IVA. 03825620614, la somma complessiva di **€ 4'885,13** [di cui: € 3'850,20 (€ 3'928.78 imponibile - 2,00% Ribasso) + € 154,00 per CNPAIA 4% +€ 880,93 per IVA 22%], al Capitolo 171 del Bilancio di Previsione Pluriennale 2025/2027 – annualità 2025, necessaria per la revisione della progettazione esecutiva dell'intervento denominato *"Realizzazione di un centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani e assimilabili differenziati, completamento con adeguamento norme, nel Comune di Parete"*.
5. **Di precisare** che si procederà alla liquidazione della prestazione con successivi atti determinativi, previa presentazione di fatturazione elettronica vistata dal Responsabile del Procedimento.
6. **Di dare atto** che ai fini della tracciabilità finanziaria dei pagamenti, per il presente affidamento è stato

attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (**ANAC**), il seguente **codice identificativo di gara (C.I.G.): B6D8 89DA3E**.

7. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (**R.U.P.**), ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 31 del D.lgs n. 50/2016, è l'Arch. Loris Esarti (**Responsabile dell'Area Tecnica**) e che lo stesso dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento.

8. Di dare atto che, la sottoscrizione del presente provvedimento equivale al rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

9. Di dare atto che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. 50/2016.

10. Di trasmettere copia del presente atto:

- al Responsabile dei Servizi Finanziari per i conseguenti adempimenti, dando atto che la presente Determinazione dispiegherà la propria efficacia nel momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- al Messo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, ai sensi della Legge n° 69 del 18.06.2009.

DETERMINAZIONE N. 64 DEL 16-05-2025

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI DIFFERENZIATI, CON ADEGUAMENTO NORME (D.M. 8 APRILE 2008 E S.M.I., D.M. 266/2016 E D.LGS 116/2020) NEL COMUNE DI PARETE (CE)" - (CUP: C71B21003960002 – CIG: B6D889DA3E) - IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE PROGETTO ESECUTIVO.

Il Responsabile del Servizio
ESARTI LORIS

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.